



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

NORD SARDEGNA

STATUTO

“CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA NORD SARDEGNA”

- ✚ TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO INTERPROVINCIALE CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA
NELLA RIUNIONE DEL 17.11.2023
- ✚ DELIBERATA LA CONFORMITA' DEL TESTO DALLA GIUNTA CONFEDERALE
NELLA RIUNIONE DEL 28.11.2023
- ✚ APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARA DELLA CONFCOMMERCIO NORD SARDEGNA
NELLA RIUNIONE DEL 1.2.2024

Art. 1

Denominazione ed Identità

1. L'“Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Città Metropolitana di Sassari e della Provincia del Nord Est Sardegna”, di seguito denominata “Confcommercio-Imprese per l'Italia Nord Sardegna”, brevemente “Confcommercio NORD SARDEGNA”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. Confcommercio NORD SARDEGNA aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio interprovinciale.

3. Confcommercio NORD SARDEGNA si impegna altresì ad accettare:

- le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
- le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”;
- le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e/o del relativo logo confederale.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. Confcommercio NORD SARDEGNA costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza interprovinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Città Metropolitana di Sassari e nella Provincia del Nord Est Sardegna, di seguito per brevità “Aree Provinciali”, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti/logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

2. Confcommercio NORD SARDEGNA è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e durata

Confcommercio NORD SARDEGNA ha sede in SASSARI ed ha durata illimitata.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

Confcommercio NORD SARDEGNA informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e nei confronti degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'europesmo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

Scopi e Funzioni

Confcommercio NORD SARDEGNA:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello interprovinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, Confcommercio Nord Sardegna è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo interprovinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi provinciali o sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o

partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello interprovinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

i) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale;

l) può, inoltre, esercitare, nel rispetto delle vigenti normative, l'editoria diretta o anche affidata ad altri, di pubblicazioni periodiche per l'informazione degli associati o per diffondere con scritti, studi, quaderni e pubblicazioni di qualsiasi tipo, notizie e cultura di Terziario di mercato;

m) può, altresì, costituire o partecipare ad Enti e Società o collaborare con essi per la gestione di iniziative e progetti comunitari, per la promozione ed animazione delle città e dei territori, per la promozione turistica, per la gestione di parcheggi, mercati civici, mattatoi, mostre, fiere, porti, aeroporti e di altri servizi ed iniziative che le vigenti disposizioni affidano all'intesa tra le pubbliche amministrazioni ed associazioni di categoria od anche tra operatori singoli e associati;

n) favorisce lo studio, la costituzione o la esecuzione di iniziative mutualistiche, assicurative, finanziarie, assistenziali, od altre, sia direttamente, sia attraverso la costituzione o la partecipazione ad imprese di specifici servizi;

o) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire a Confcommercio NORD SARDEGNA, in qualità di socio effettivo, le imprese operative, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Città Metropolitana di Sassari e nella Provincia del Nord Est Sardegna, con le modalità stabilite dal Consiglio.
2. Il Consiglio può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Organizzazioni di Categoria o di Settore Provinciali e/o Interprovinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di Confcommercio NORD SARDEGNA, con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Possono altresì far parte del sistema associativo di Confcommercio NORD SARDEGNA, senza diritto di voto, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori, i professionisti o i lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio interprovinciale, con le modalità stabilite dal Consiglio.
4. Sull'eventuale respingimento delle domande di adesione a Confcommercio NORD SARDEGNA, specificandone i motivi, delibera la Giunta. Contro dette decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.

5. Ogni impresa, attività professionale e lavoratore autonomo, con sede o unità locali nella Città Metropolitana di Sassari e nella Provincia del Nord Est Sardegna, entra comunque a far parte del sistema associativo di Confcommercio NORD SARDEGNA, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

6. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Organizzazioni Territoriali, nonché nelle Organizzazioni di Categoria o di Settore interprovinciali eventualmente costituite da Confcommercio NORD SARDEGNA. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con Confcommercio NORD SARDEGNA.

7. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Confcommercio NORD SARDEGNA, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, di Confcommercio NORD SARDEGNA, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

8. Ciascun socio, effettivo o aderente, che entra a far parte di "Confcommercio NORD SARDEGNA, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9. I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10 comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti e accordi collettivi.

9. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio NORD SARDEGNA, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

10. I soci effettivi esercitano il diritto dell'elettorato attivo e passivo dopo 90 giorni di iscrizione alla Confcommercio NORD SARDEGNA. Potranno, tuttavia, essere eletti alla carica di Presidente della Confcommercio NORD SARDEGNA, di Presidente di Settore e di Organizzazione provinciale e/o interprovinciale di categoria, o di Presidente di Organizzazione territoriale, gli associati che abbiano almeno un anno di iscrizione alla Confcommercio Nord Sardegna.

11. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo interprovinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

12. Come per gli altri livelli del sistema confederale, Confcommercio NORD SARDEGNA si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

13. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai superiori commi 8 e 12, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di Confcommercio NORD SARDEGNA, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di Confcommercio NORD SARDEGNA costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

14. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, Confcommercio Nord Sardegna promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli del sistema confederale interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a Confcommercio NORD SARDEGNA, in qualità di soci effettivi o aderenti, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dell'associazione o ente, dal professionista o dal lavoratore autonomo. Sulla domanda di ammissione dei Soci effettivi delibera la Giunta.

2. Esclusivamente nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata a mezzo lettera o con strumenti telematici aventi data certa, entro 30 giorni.

3. Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per l'anno successivo.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o PEC.

6. I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di Confcommercio NORD SARDEGNA e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da Confcommercio NORD SARDEGNA.

9. La posizione di socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di Confcommercio NORD SARDEGNA può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
- b) carenze organizzative e/o amministrative;

- c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto confederale, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;
- d) mancato rispetto dei deliberati di Organi di Confcommercio NORD SARDEGNA.

2. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria Provinciali e/o Interprovinciali autonomi, la nomina di un Delegato, da parte del Presidente, avviene informando le rispettive Federazioni di Settore o Associazioni di Categoria Nazionali.

3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, allegando il relativo provvedimento in copia. Tra la data della comunicazione e la data di inizio delle attività del Delegato deve intercorrere un termine non inferiore a 7 giorni.

4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente di Confcommercio NORD SARDEGNA.

6. Tutti gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 9

Commissariamento

1. La Giunta di Confcommercio NORD SARDEGNA può, presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, su proposta del Presidente, nominare un Commissario nei seguenti casi:

- a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 8, comma 1, del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
- c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al medesimo art. 8, comma 1, del presente Statuto;
- d) qualora ne sia fatta richiesta motivata da un organo deliberante di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale.

2. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria Provinciali e/o Interprovinciali autonomi, la nomina di un Commissario, da parte della Giunta, su proposta del Presidente, avviene informando le rispettive Federazioni di Settore o Associazioni di Categoria Nazionali.

3. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta di Confcommercio NORD SARDEGNA deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Fino a 7 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello organizzativo del sistema

associativo interprovinciale interessato può far pervenire alla Giunta di Confcommercio NORD SARDEGNA le proprie osservazioni scritte.

4. La Giunta di Confcommercio NORD SARDEGNA delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.

5. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia alla prima Assemblea utile di Confcommercio NORD SARDEGNA, a cura del Presidente.

6. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all'Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.

7. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta di Confcommercio NORD SARDEGNA e agli Organi non decaduti del livello organizzativo del sistema associativo interprovinciale interessato.

Art. 10

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di Confcommercio NORD SARDEGNA si perde:

- a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
- b) per espulsione deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Confcommercio NORD SARDEGNA o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.

2. Contro la deliberazione di espulsione deliberata dalla Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

3. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

4. Confcommercio NORD SARDEGNA, su delibera della Giunta, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio aderente di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo interprovinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Art. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di Confcommercio NORD SARDEGNA, sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 12

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati a Confcommercio NORD SARDEGNA quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, nonché quelli costituiti e/o promossi dalla Confederazione, diversi dalle società.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali Confcommercio NORD SARDEGNA soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di Confcommercio NORD SARDEGNA nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione interprovinciale.
5. "50&Più Enasco", costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale Confcommercio NORD SARDEGNA si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio interprovinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 13

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia NORD SARDEGNA" è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio NORD SARDEGNA, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi interprovinciali.

Art. 14

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a Confcommercio NORD SARDEGNA è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da Confcommercio. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio NORD SARDEGNA, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi interprovinciali.

Art. 15

"Confcommercio-Imprese per l'Italia" - SARDEGNA Unione Regionale

1. "Confcommercio NORD SARDEGNA costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" SARDEGNA Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. Confcommercio NORD SARDEGNA provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" SARDEGNA Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

Art. 16

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Confcommercio NORD SARDEGNA sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo interprovinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio NORD SARDEGNA, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso Confcommercio NORD SARDEGNA.
Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia nota l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio NORD SARDEGNA comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla

prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di Confcommercio NORD SARDEGNA è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di Confcommercio NORD SARDEGNA sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 17 *Incompatibilità*

1. Presso Confcommercio NORD SARDEGNA la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, Presidente di Associazione di categoria e territoriale nonché quella di Direttore Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Confcommercio NORD SARDEGNA.

Art. 18 *Durata*

1. Presso Confcommercio NORD SARDEGNA tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 19 *Rieleggibilità del Presidente*

1. Presso Confcommercio NORD SARDEGNA il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.

2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari

ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

3. Le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai Coordinatori provinciali e ai Referenti delle Organizzazioni Territoriali e delle Organizzazioni di Categoria o Settore interprovinciali.

Art. 20

Organi

1. Gli Organi di Confcommercio NORD SARDEGNA sono:

- l'Assemblea;
- i Coordinamenti di Area provinciali;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviriviri.

2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte, determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 21

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di Confcommercio NORD SARDEGNA è composta:

- a) dai componenti dei Consigli Direttivi delle Organizzazioni Territoriali costituite in entrambe le Aree provinciali;
 - b) dai componenti dei Consigli Direttivi delle Organizzazioni di Categoria o di Settore interprovinciali costituite;
 - c) dai legali rappresentanti dei soci aderenti, di cui all'art. 6, comma 2, del presente Statuto.
- I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative e, comunque, non in posizione debitoria verso il sistema associativo.

2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a due per ogni singolo componente.

3. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.

Art. 22

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di Confcommercio NORD SARDEGNA è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di Confcommercio NORD SARDEGNA;

b) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore Generale attestante la conformità del rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e delibera i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d) elegge, a scrutinio segreto:

i) i 10 (dieci) componenti del Consiglio di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), secondo criteri tanto di equilibrata rappresentanza territoriale, categoriale e settoriale, quanto di riconoscimento delle migliori esperienze associative e del loro apporto alla rappresentatività complessiva del sistema associativo interprovinciale;

ii) il Collegio dei Revisori dei Conti;

iii) il Collegio dei Probiviri;

e) approva il Regolamento Elettorale contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi di Confcommercio NORD SARDEGNA, di cui all'art. 26, comma 5;

f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. Relativamente alla funzione assembleare di cui alla lett. c) del superiore comma 1, al fine di assicurare una omogenea espansione associativa e un'adeguata redistribuzione delle risorse tra le due Aree Provinciali della Città Metropolitana di Sassari e della Provincia del Nord Est Sardegna, sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo territoriale, all'atto di approvazione del conto preventivo per l'esercizio dell'anno successivo sono determinate due distinte sezioni di costi, una per ciascuna delle suddette Aree Provinciali, fatta salva l'istituzione di un fondo di accantonamento con finalità perequative di natura interprovinciale. Tali sezioni, definite a ragione di specifici parametri associativi ed economici determinati dal Consiglio, vincolano in due distinti "sotto" budget di spesa – fermo restando l'unicità del conto preventivo – le linee di attività sui territori delle rispettive Aree, fissando altresì su tali budget la percentuale massima di spesa da riconoscere alla piena autonomia finanziaria funzionale dei Coordinamenti delle due suddette Aree Provinciali.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sullo scioglimento di Confcommercio NORD SARDEGNA, ai sensi degli artt. 23, commi 11, 12 e 13, e 36 del presente Statuto.

5. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Confcommercio NORD SARDEGNA si impegna alla certificazione dell'ultimo rendiconto precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 23

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di Confcommercio NORD SARDEGNA è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile ed il 30 novembre.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio con propria deliberazione, o da un numero di componenti

dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo lettera o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a cinque giorni prima della data della riunione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei Bilanci, l'avviso di convocazione deve contenere, altresì, l'indicazione dei luoghi, dei giorni e delle ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati.

7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di Confcommercio NORD SARDEGNA ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di scioglimento di Confcommercio NORD SARDEGNA.

10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno due quinti dei voti spettanti ai Componenti assembleari con diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con una maggioranza del 55% dei suoi componenti aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. o PEC. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

13. Lo scioglimento di Confcommercio NORD SARDEGNA è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con una maggioranza del 75% dei suoi Componenti aventi diritto di voto.

Art. 24

Coordinamento di Area Provinciale: composizione

1. Il Coordinamento delle rispettive Aree Provinciali della Città Metropolitana di Sassari e della Provincia del Nord Est Sardegna è composto da:

- a) i Referenti delle Organizzazioni Territoriali delle rispettive Aree provinciali;
- b) il rappresentante territorialmente competente per la rispettiva Area provinciale (Referente o, in alternativa, Vice Referente) di ciascuna Organizzazione di Categoria o di Settore interprovinciale costituita da Confcommercio NORD SARDEGNA;
- c) il rappresentante territorialmente competente per la rispettiva Area provinciale (Referente o, in alternativa, Vice Referente) dei Gruppi interprovinciali Giovani Imprenditori e Terziario Donna.

Art. 25

Coordinamento di Area Provinciale: competenze e prerogative

1. Il Coordinamento delle rispettive Aree provinciali, nel rispetto delle direttive politiche ed organizzative dettate dall'Assemblea di Confcommercio NORD SARDEGNA, svolge le seguenti funzioni:

- a) determina le direttive dell'azione della Confcommercio NORD SARDEGNA nell'Area provinciale di competenza;
- b) elegge, nel suo seno, il Coordinatore provinciale, che ha il compito di convocare e presiedere il Coordinamento della rispettiva Area Provinciale;
- c) su proposta del Coordinatore provinciale, nei limiti fissati all'interno del budget provinciale riconosciuto all'interno del Conto preventivo di Confcommercio NORD SARDEGNA per l'esercizio dell'anno successivo, delibera sull'impiego delle risorse destinate alla definizione delle linee di attività sulla rispettiva Area Provinciale;
- d) assicura la costante interlocuzione con l'Amministrazione provinciale, con gli Enti locali e con le altre Forze sociali ed imprenditoriali dell'Area provinciale, finalizzata a garantire alle imprese associate la migliore tutela e rappresentanza ed a promuovere lo sviluppo dei settori rappresentati e dell'economia provinciale;
- e) promuove, inoltre, lo sviluppo associativo e dei servizi delle Strutture del Sistema Confcommercio NORD SARDEGNA nell'Area provinciale.
- f) propone agli Organi competenti della Confcommercio NORD SARDEGNA progetti ed iniziative ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere.

2. Il Coordinatore Provinciale fa parte di diritto della Giunta di Confcommercio NORD SARDEGNA, in qualità di Vice Presidente.

3. E' di diritto Vice Presidente Vicario di Confcommercio NORD SARDEGNA il Coordinatore dell'Area Provinciale che non esprime il Presidente interprovinciale. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente di Confcommercio NORD SARDEGNA in caso di assenza o impedimento.

Art. 26

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio di Confcommercio NORD SARDEGNA è composto da:

- a) il Presidente, che lo presiede;
- b) n. 10 (dieci) consiglieri eletti dall'Assemblea di Confcommercio NORD SARDEGNA in rappresentanza di ciascuno dei settori maggiormente rappresentativi, ovvero Turismo, Distribuzione commerciale e Servizi, secondo la ripartizione da determinarsi in sede di approvazione del Regolamento Elettorale di cui al comma 5 del presente articolo;

- c) n. 10 (dieci) consiglieri designati dal Coordinamento di Area Provinciale della Città Metropolitana di Sassari, tra associati inquadrati all'interno della stessa Area non già componenti il Consiglio ai sensi della precedente lett. b);
- d) n. 10 (dieci) consiglieri designati dal Coordinamento di Area Provinciale della Provincia del Nord Est Sardegna, tra associati inquadrati all'interno della stessa Area non già componenti il Consiglio ai sensi della precedente lett. b);
- e) i Referenti dei Gruppi interprovinciali Giovani Imprenditori e Terziario Donna;
- f) il Presidente interprovinciale di "50&Più" Associazione;
- g) il Presidente di "Unifidi Sardegna";
- h) i Presidenti di altri Enti ed Organismi collegati diversi dalle società riconosciuti da Confcommercio NORD SARDEGNA;
- i) i consiglieri eventualmente cooptati, di cui al successivo art. 27, comma 1.

2. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lett. b) del superiore comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

3. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere e), f) e g) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che viene eletto a tale carica. Qualora uno dei componenti di cui alle medesime lettere sia componente del Consiglio anche ad altro titolo, la rappresentanza del livello del sistema e/o dell'Organizzazione in virtù della quale si fa parte di diritto del Consiglio deve essere delegata ad un componente il Consiglio Direttivo, od Organo corrispondente, dello stesso livello del sistema e/o della stessa Organizzazione di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1.

4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative, ivi comprese quelle delle articolazioni organizzative, territoriali e categoriali/settoriali, costituite all'interno di Confcommercio NORD SARDEGNA. Il rinnovo degli Organi direttivi delle suddette articolazioni organizzative deve realizzarsi entro la data di invio dell'atto di convocazione dell'Assemblea elettiva interprovinciale.

5. L'elezione dei consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 è disciplinata dal Regolamento Elettorale, approvato dall'Assemblea di Confcommercio NORD SARDEGNA ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), garantendo almeno un rappresentante per ciascuno dei settori maggiormente rappresentativi.

Art. 27

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di Confcommercio NORD SARDEGNA, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 5 (cinque) componenti, da scegliersi tra soci effettivi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo di Confcommercio NORD SARDEGNA, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di Confcommercio NORD SARDEGNA, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

3. Il Consiglio inoltre:

- a) elegge il Presidente di Confcommercio Nord Sardegna;
- b) elegge, nel suo seno, i componenti di Giunta in numero non inferiore a 6 e non superiore a 8;
- c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale;

- d) predisporre ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il conto preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- e) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di Confcommercio NORD SARDEGNA;
- f) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- g) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle Organizzazioni di Categoria o di Settore interprovinciali e delle Organizzazioni Territoriali, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
- h) delibera l’ammissione o l’esclusione come socio aderente di Organizzazioni di Categoria o di Settore Provinciali e/o Interprovinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguono finalità, principi e valori in armonia con quelli di Confcommercio NORD SARDEGNA;
- i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- j) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di Confcommercio NORD SARDEGNA negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;
- k) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo interprovinciale, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- l) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora “Confcommercio-Imprese per l’Italia” SARDEGNA Unione Regionale risultasse impossibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l’attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;
- m) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
- n) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- o) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- p) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- q) designa i rappresentanti del commercio, del turismo e dei servizi, nel Consiglio della Camera di Commercio;
- r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 28

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio di Confcommercio NORD SARDEGNA è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione del Consiglio è effettuata, mediante avviso scritto o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a otto giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno, nonché le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Per le elezioni del Presidente interprovinciale, del Primo Vice Presidente Vicario e dei Componenti di Giunta, si procede con votazione segreta.

Art. 29 *Presidente*

1. Il Presidente di Confcommercio NORD SARDEGNA è eletto dal Consiglio tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo interprovinciale, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da Confcommercio NORD SARDEGNA.

2. Il Presidente:

- a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Confcommercio NORD SARDEGNA; ne ha la firma, che può delegare. Entro e non oltre 60 (sessanta giorni) dalla data della propria elezione, il Presidente è comunque tenuto a conferire al Vice Presidente Vicario, attraverso la forma della procura speciale, deleghe operative per talune specifiche materie, deliberate dal Consiglio interprovinciale, connesse all'azione della Confcommercio NORD SARDEGNA nell'Area provinciale espressione dello stesso Vice Presidente Vicario;
- b) ha la rappresentanza politica di Confcommercio NORD SARDEGNA ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- c) ha la gestione ordinaria di Confcommercio NORD SARDEGNA, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- d) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
- e) si avvale di un Comitato di Presidenza, composto dai Vice Presidenti e dal Direttore Generale di Confcommercio NORD SARDEGNA;
- f) presiede il Board dei Presidenti di Enti ed Organismi collegati diversi dalle società riconosciuti da Confcommercio NORD SARDEGNA;
- g) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di Confcommercio NORD SARDEGNA, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- i) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di Confcommercio NORD SARDEGNA, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
- j) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
- k) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

- l) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- m) può proporre alla Giunta la nomina di un Commissario presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- n) propone al Consiglio, attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, la nomina del Direttore Generale, nonché la sua revoca;
- o) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione del Consiglio, che dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza. Il neo eletto Presidente, durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

4. Un numero non inferiore al 50% dei componenti il Consiglio può chiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti la convocazione del Consiglio per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o di uno o più componenti di Giunta. Se approvata, tale mozione, comporta la decadenza del Presidente e/o di uno o più componenti di Giunta e la tempestiva convocazione del Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente e/o dei componenti la Giunta decaduti.

Art. 30

Giunta

1. La Giunta di Confcommercio NORD SARDEGNA è composta dal Presidente, che la presiede, dai due Vice Presidenti e da sei a otto componenti eletti nel proprio seno, dal Consiglio. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di Confcommercio NORD SARDEGNA e lo coadiuva nelle sue funzioni.

Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

2. La Giunta:

- a) coadiuva il Presidente interprovinciale per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di Confcommercio NORD SARDEGNA presso: enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
- d) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
- e) su proposta del Presidente, può nominare un Commissario presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo interprovinciale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- f) delibera, su proposta del Presidente, le nomine o designazioni dei rappresentanti di Confcommercio NORD SARDEGNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organismi in genere;
- g) su proposta del Coordinatore dell'Area provinciale territorialmente interessata, in accordo con il Direttore Generale, assume e licenzia il Personale e ne stabilisce gli inquadramenti;
- h) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza, ai sensi degli artt. 7 e 10 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- i) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

4. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso scritto o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
5. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 31

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Confcommercio NORD SARDEGNA è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Nel caso in cui un Componente del Collegio dei Revisori dei Conti venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea interprovinciale utile.

Art. 32

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di Confcommercio NORD SARDEGNA è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di Confcommercio NORD SARDEGNA o tra gli stessi e le Organizzazioni di Settore, di Categoria, Territoriali ed Associazioni aderenti, circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a Confcommercio NORD SARDEGNA e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. Il pronunciamento del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante per i Soci, le Organizzazioni di Settore e di Categoria, le Organizzazioni Territoriali e le Associazioni aderenti. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di Confcommercio NORD SARDEGNA.

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 33

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale di Confcommercio NORD SARDEGNA è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

2. Il Direttore Generale:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti, funzione questa che può delegare ad altro personale di adeguata competenza;

b) è responsabile della segreteria degli Organi associativi;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all'art. 27, del presente Statuto;

d) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di Confcommercio NORD SARDEGNA, assicurando il loro buon funzionamento;

e) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici;

f) coordina i Responsabili degli Uffici degli Organismi ed Enti collegati di Sistema, al fine di assicurare la funzionalità, la razionalità ed efficienza del Sistema e, in particolare, dello sviluppo associativo e della realizzazione di iniziative comuni;

g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

h) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta ed in costante raccordo con il Presidente o Suo Delegato.

3. Oltre a quanto stabilito dall'art. 17, l'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 34
Fondo comune

1. Il Fondo comune di Confcommercio NORD SARDEGNA è costituito:

- a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- b) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
- c) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
- d) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
- e) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
- f) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
- g) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
- h) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
- i) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
- j) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.

2. E' fatto divieto a Confcommercio NORD SARDEGNA di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

3. Confcommercio Nord Sardegna si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 35
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di Confcommercio NORD SARDEGNA ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 36
Scioglimento

In caso di scioglimento di Confcommercio NORD SARDEGNA, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37
Codice Etico

Confcommercio NORD SARDEGNA adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema interprovinciale.

Art. 38

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 39

Disposizioni Transitorie e di Coordinamento

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione, ad esclusione dell'art. 21, comma 1; dell'art. 22, comma 2, lett. d), punto i); e dell'art. 26, relativi alla nuova composizione dei rispettivi Organi associativi, che diversamente avranno efficacia a partire dal primo rinnovo degli Organi successivo all'approvazione del presente Statuto. Sino al suddetto rinnovo, per i riferimenti statutari sopra indicati restano pertanto in vigore le previsioni di cui al previgente Statuto di Confcommercio NORD SARDEGNA, adottato il 23/11/2021.

2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, in deroga a quanto previsto all'art. 29, comma 2, lett. a), il Presidente di Confcommercio NORD SARDEGNA è tenuto a conferire al Vice Presidente Vicario espressione dell'Area Provinciale che non esprime la Presidenza interprovinciale specifiche deleghe operative, deliberate dal Consiglio interprovinciale, entro e non oltre 60 (sessanta giorni) dalla data di approvazione del presente Statuto.

3. La nuova previsione di cui all'art. 22, comma 3, del presente Statuto trova prima applicazione in occasione dell'approvazione del conto preventivo 2024 da parte dell'Assemblea interprovinciale.

4. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto all'art. 28, comma 6, sino al primo rinnovo degli Organi successivo all'approvazione del presente Statuto, il Consiglio interprovinciale è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Entro e non oltre 12 mesi dalla data di approvazione del presente Statuto sono adottati, attraverso deliberazione dei rispettivi Organi competenti, il Regolamento organizzativo, di cui all'art. 6, comma 6, e il Regolamento elettorale, di cui all'art. 22, comma 2, lett. e).

6. La denominazione "Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Città Metropolitana di Sassari e della Provincia del Nord Est Sardegna", di cui all'art. 1, è assunta in considerazione dell'iter normativo di riforma dei confini amministrativi delle province della regione Sardegna, attivato con il provvedimento del Consiglio regionale del 15 aprile 2021 e ancora in via di perfezionamento. Fintantoché tale percorso non è formalmente compiuto, per "Provincia del Nord Est Sardegna" è da intendersi l'area amministrativa afferente al territorio della Gallura.

--- --- ---

ALLEGATO

VIGENTE CODICE ETICO CONFEDERALE